

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881

**Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi;
- ai sensi dell’art. 2 del suddetto DPCM “l’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie....”
- ai sensi dello stesso articolo inoltre gli Enti erogatori “possono prevedere accanto all’ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”;
- in data 17/11/2014 è stato pubblicato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- in data 02/01/2015 è entrato in vigore la nuova normativa sull’ISEE;
- in base all’articolo 14, comma 5, del DPCM n.159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della DSU.

Osservato che la normativa regionale vigente, peraltro, prevede specifiche competenze regionali in ordine alla programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, l’art. 40, comma 5, della l.r. 1/2004 demanda alla Giunta regionale di adottare linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente.

Rilevato come il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur negli ambiti di competenza previsti dal DPCM n.159/2013 sopra richiamati, crea oggettive criticità nell’applicazione puntuale delle norme a tutela dell’utenza stante le difficoltà di armonizzazione delle stesse.

Preso atto che a tal proposito è pervenuta una specifica richiesta da parte dell’ANCI e del Coordinamento regionale degli Enti gestori affinché la Regione adotti linee guida, ai sensi del citato art. 40 della l.r. 1/2004, che consentano la gestione uniforme sul territorio regionale delle criticità inerenti l’applicazione dell’ISEE per un periodo transitorio.

Considerato che peraltro questa amministrazione avverte la necessità di attivare un percorso condiviso con le Autonomie locali e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative finalizzato all’adozione di atti regolamentari regionali in materia, diretti a normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione, compresa la definizione di soglie minime di esenzione, per impedire l’instaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra utenti.

Ritenuto pertanto opportuno adottare Linee guida per un periodo transitorio di mesi sei che garantiscano:

- la validità alle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla l.r. n. 1/2004, attive al 31/12/14, nonché dar corso alle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, utilizzando i criteri attualmente in essere;

- di utilizzare il nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni del 2 gennaio 2015; tale modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così regolamentata:

a) L'ISEE viene utilizzato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori:

- o contributi economici a sostegno del reddito familiare: € 6.000,00;
- o altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000,00;

b) Ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell'effettivo accesso alla prestazione utilizzando i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno temporaneamente adottati come "criteri ulteriori accanto all'ISEE" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

Ritenuto inoltre di attivare un percorso condiviso attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzato all'adozione di atti regionali in materia anche attraverso un'azione di monitoraggio dello stato di attuazione del periodo transitorio previsto dal presente atto;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 40, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

*delibera*

- di adottare le seguenti Linee guida rivolte agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per un periodo transitorio di mesi sei; al fine di:

a) garantire la validità delle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla l.r. 1/2004, attive al 31/12/14, nonché dar corso alle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, utilizzando i criteri attualmente in essere;

b) utilizzare il nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni dal 2 gennaio 2015; tale modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così regolamentata:

- L'ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori:

- ❖ contributi economici a sostegno del reddito familiare: € 6.000

- ❖ altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000

- Ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell'effettivo accesso alla prestazione utilizzando i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno temporaneamente adottati come "criteri ulteriori accanto all'ISEE" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

- di attivare un percorso condiviso con la partecipazione delle Autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative finalizzato all'adozione di atti regolamentari regionali in materia diretti a normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione, compresa la definizione di soglie minime di esenzione, per impedire l'instaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra utenti sul territorio regionale;

- di istituire un tavolo tecnico, coordinato dalla Direzione regionale "Coesione sociale", mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa ISEE e di un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione del periodo transitorio previsto dal presente atto, i cui componenti saranno individuati tra gli Enti gestori dei quadranti territoriali: Area metropolitana di Torino, Nord-est, Sud-ovest, Sud-est;

- di demandare al Direttore regionale alla Coesione sociale la designazione dei componenti del tavolo tecnico suddetto.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

(omissis)